



Comune di Rodengo Saiano

Provincia di Brescia

Avviso

Concessione della gestione del Centro sportivo

Descrizione del procedimento

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, il Comune intende individuare un'organizzazione (società e associazioni sportive dilettantistiche, ente di promozione sportiva, ecc.), priva di scopo di lucro, cui assegnare in concessione il Centro sportivo di proprietà comunale sito in Via Colombaia.

In particolare, il Centro sportivo comprende i **campi da calcio, la pista di atletica e la piastra polivalente**, oltre a locali e spazi accessori.

Amministrazione procedente

L'ente responsabile della procedura è il Comune di Rodengo Saiano, con sede in Piazza Vighenzi 1 – 25050 Rodengo Saiano (Brescia),

protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it,

telefono 030 6817711.

Ufficio responsabile del procedimento: Area degli affari generali e della segreteria.

Responsabile del procedimento: il segretario comunale, Dottor Omar Gozzoli,

coadiuvato dal personale dell'Area dei servizi tecnici (cfr. decreto della sindaca 21/11/2022 prot. 22662 e deliberazione giuntale n. 215 del 14/12/2022, per i quali il segretario può avocare a sé atti e provvedimenti dei dirigenti e dei funzionari; cfr. anche art. 28 co. 5 dello statuto approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28/4/2025).

Disciplina

Oltre ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, trova applicazione l'**art. 6 del d.lgs. 28/2/2021 n. 38** per il quale l'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è **affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche**, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di **convenzioni** che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Gli affidamenti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del **Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023**, e della normativa euro-unitaria vigente.

Inoltre, trova applicazione la **legge regionale 14/12/2006 n. 27**, con particolare riferimento:

all'art. 1 co. 2 lett. a) per il quale sono **impianti senza rilevanza economica** quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o **produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione**;

all'art. 2 co. 1 secondo il quale gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne **affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche**, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

Oggetto: uso e gestione del Centro sportivo

Il Comune intende concedere **l'uso e la gestione del Centro sportivo** che, ai fini del presente, comprende:

- i campi da calcio (in erba e in terra battuta);
- la pista di atletica, impianti ed attrezzature di completamento e pertinenziali alla stessa (ad esempio, pedana per il lancio del peso/disco, pista per il salto in lungo/triplo, ecc.);
- la piastra polivalente (dedicata alla pratica della pallavolo, pallacanestro e altre discipline sportive compatibili);
- locali, impianti e spazi accessori (tribune, spogliatoi, bagni, ecc.).

Al contrario, **rimangono esclusi dalla concessione i campi da tennis, i correlati spogliatoi e le relative aree pertinenziali, oggetto di altra e diversa concessione** (cfr. **deliberazione consiliare 28/4/2025 n. 11**).

Immobili e impianti che compongono il Centro sportivo sono indicati nella **mappa unita al Capitolato d'oneri (allegato al presente)**.

Chi può partecipare

La procedura, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 38/2021, è **riservata a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali**:

- che dispongano dei **requisiti** richiesti, tra questi **l'assenza dello scopo di lucro**;
- per le quali non sussista alcuna delle **cause di esclusione** elencate successivamente.

Data la polivalenza della struttura, che si presta alla pratica di discipline diverse, principalmente gioco del calcio e atletica leggera, possono partecipare anche più organizzazioni in forma di **raggruppamento temporaneo di concorrenti**.

E' ammessa la partecipazione di **raggruppamenti temporanei di concorrenti** a norma dell'art. 38 co. 2 lett. e) del Codice dei contratti pubblici.

In tale ipotesi, le organizzazioni (associazioni, società sportive dilettantistiche, ecc.), conferiscono un **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad una di esse, qualificata come **mandataria**, la quale esprime l'interesse e tratta con il Comune in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il mandato è conferito in forma di scrittura privata, senza particolari formalità.

Requisiti

Per poter partecipare alla selezione, il concorrente deve essere munito dei seguenti requisiti minimi:

- essere costituito in forma di società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva o di discipline sportive associate, federazione sportiva di livello nazionale;
- essere privo dello scopo di lucro risultante dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altro atto fondamentale;
- disporre di adeguata attitudine alla gestione, dimostrabile dall'esperienza almeno triennale maturata nella gestione di impianti sportivi o di strutture simili.

Cause di esclusione

Trovano applicazione le cause di esclusione automatica elencate **all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici**, d.lgs. 36/2023.

Pertanto, è causa di esclusione la **condanna con sentenza definitiva o il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile** per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice penale, oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al DPR 43/1973, e dall'art. 452-quaterdecies del Codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del Codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice civile;

d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

È **causa di esclusione** la sussistenza delle ragioni di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del suddetto codice con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Le **cause di esclusione** di cui sopra si applicano se la sentenza, il decreto o la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti:

dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 231/2001; del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, compresi gli institori e i procuratori generali; **dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo**; del direttore tecnico o del socio unico; dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Sono altresì **esclusi** dalla selezione:

- il destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) d.lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'operatore che non abbia presentato la certificazione di cui all'art. 17 legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore in liquidazione giudiziale, in liquidazione coattiva o concordato preventivo o nei confronti del quale sia in corso il procedimento per l'accesso ad una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis co. 5 RD 267/1942 e dall'art. 124 d.lgs. 36/2023;
- l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- infine, è escluso l'operatore che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Obbligazioni del Concessionario

Il Centro sportivo deve essere destinato alla pratica dello sport dilettantistico e amatoriale, in modo da favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, con preferenza riservata ai residenti ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio.

Il Concessionario assicura, in modo costante e continuativo, **la custodia e la gestione, la manutenzione, la cura e la pulizia del Centro sportivo**, per mantenerne l'aspetto ordinato, pulito e decoroso, nonché un buono stato di conservazione.

Il Concessionario, pertanto, con interamente oneri a proprio carico, **assume tutte le obbligazioni elencate e descritte nel Capitolato d'oneri allegato al presente.**

Locale Bar

Presso il Centro sportivo è presente un locale bar, ad oggi improduttivo e del tutto inattivo, ma dotato delle attrezzature necessarie.

Il Concessionario, a sua cura e spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* (cfr. in particolare artt. 61-80 Legge regionale 6/2010) potrà:

- condurre in proprio il suddetto locale bar, somministrando bevande e alimenti;
- previa autorizzazione scritta del Comune, affidarlo in gestione a terzi.

Il Concessionario potrà trattenere gli introiti della gestione, ovvero l'eventuale canone di subaffitto.

Contributo di concessione

Considerato che il Centro sportivo è un **impianto privo di rilevanza economica**, dato che a norma dell'art. 6 della LR 27/2006 potrebbe produrre introiti esigui non sufficiente a coprire i costi della gestione il Comune non richiede alcun canone in denaro per la concessione del bene.

(NB. L'assenza della rilevanza economica dell'impianto è stata sancita anche in provvedimenti precedenti. Ad esempio, deliberazione commissariale n. 174/2018, oppure deliberazione giunta n. 208/2015).

L'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, introdotto dalla legge 1/2023, certifica la rilevanza dello sport sul piano costituzionale: **“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”**.

Secondo l'art. 4 co. 4 dello statuto (approvato con deliberazione consiliare 28/4/2025 n. 13), il Comune, nell'ambito delle sue competenze, **promuove e sostiene lo sport, anche agonistico**, e comunque **promuove tutte le attività ricreative**. Inoltre, il Comune di Rodengo Saiano favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 4 co. 3 dello statuto).

Pertanto, il Comune intende riconoscere al Concessionario (privo dello scopo di lucro) per lo svolgimento delle attività di gestione, manutenzione, cura e pulizia del Centro sportivo, un contributo annuo forfetario di euro 15.000,00= (quindicimila/00).

Il contributo verrà erogato in due rate di pari importo, previa verifica dell'osservanza degli obblighi assunti dal Concessionario.

Durata

La durata della concessione è fissata in **5 anni**, con opzione di rinnovo per ulteriori **5 anni**, da esercitarsi in forma di deliberazione della giunta comunale.

La concessione decorre dalla data di rilascio e sottoscrizione del provvedimento di concessione e del relativo contratto di gestione.

Criteri e selezione

La selezione dei concorrenti verrà effettuata applicando i **criteri A, B e C** (scomposto in sub-criteri) i cui contenuti sono descritti di seguito.

Il punteggio massimo assegnabile è di **100 punti**.

Criterio A

Il Centro sportivo è composto da campi da calcio, pista di atletica e piastra polivalente. Pertanto, sono da valorizzare le proposte che pervengano da soggetti che, in via principale, praticano **il calcio o l'atletica leggera**. Meglio ancora, se trattasi di raggruppamenti di soggetti che uniscano associazioni e/o società sportive che, congiuntamente considerate, praticano sia calcio, che l'atletica.

Il concorrente è affiliato ad una federazione riconosciuta dal CONI del gioco del calcio, oppure dell'atletica leggera (ma non entrambi) = **punti 6**.

Il concorrente, anche in forma di raggruppamento temporaneo, risulta affiliato sia ad una federazione riconosciuta dal CONI del gioco del calcio, sia ad una federazione riconosciuta dal CONI dell'atletica leggera (entrambi) = **punti 13**;

Criterio B

Il Centro sportivo ha carattere polivalente (campi da calcio, pista di atletica, piastra polivalente). Pertanto, sono da valorizzare le proposte che pervengano da più soggetti riuniti, che praticano attività differenti, con preferenza per il territorio locale.

Il concorrente è un raggruppamento temporaneo di associazioni e/o società sportive che praticano discipline diverse = punti 1;

il concorrente è un raggruppamento temporaneo di associazioni e/o società sportive, almeno una delle quali ha sede nella provincia, che praticano discipline diverse = punti 2;

il concorrente è un raggruppamento temporaneo di associazioni e/o società sportive, almeno una delle quali ha sede nel territorio comunale, che praticano discipline diverse = **punti 3**.

I punti di cui sopra, non si sommano.

Quindi, ad esempio, un raggruppamento temporaneo formato da associazioni tutte con sede nel comune di Brescia, otterrebbe punti 2. Lo stesso raggruppamento, ma con in più una associazione di Rodengo Saiano, otterrebbe 3 punti. Mentre, un raggruppamento di associazioni con sede a Verona, ne otterrebbe 1. Il concorrente singolo, anche con sede nel territorio del Comune, riceverebbe punti 0 (zero).

Criterio C

Il Centro sportivo ha carattere polivalente e le obbligazioni, delle quali il Concessionario deve farsi carico, sono significative. Pertanto, è opportuno preferire associazioni e società che abbiano già esperienza di gestione e che vantino una tradizione consolidata, sia in termini di iscritti/associati, sia in termini di partecipazione, ovvero organizzazione, di eventi sportivi.

I **sub-criteri** che seguono rispondono a tali finalità.

SUB C1: Esperienza maturata dal concorrente nella gestione di impianti sportivi: fino a 5 anni = 3 punti; da 5 a 10 anni = 7 punti; da 11 a 15 anni = 10 punti; oltre 15 anni = **20 punti**.

Nel caso di *raggruppamento temporaneo* si considerano solo gli anni di esperienza dell'associazione e/o società sportiva con il maggior numero di anni di esperienza rispetto agli altri componenti del medesimo raggruppamento.

SUB C2: numero medio degli atleti iscritti/associati dell'ultimo triennio: fino a 10 atleti = 1 punto; da 10 a 20 atleti = 3 punti; da 21 atleti e oltre = **7 punti**.

Nel caso di *raggruppamento temporaneo* si sommano gli atleti di tutti i soggetti che lo compongono.

SUB C3: anni solari di attività del concorrente misurata a decorrere dalla data di affiliazione alla rispettiva federazione riconosciuta dal CONI fino al 31/12/2025:

fino a 10 anni = 3 punto; da 11 a 14 anni = 7 punti; da 15 anni e oltre = **12 punti**.

Nel caso di *raggruppamento temporaneo* si considerano soltanto gli anni di attività del componente che da più tempo è in attività secondo la data di iscrizione alla relativa federazione.

SUB C4: il concorrente, negli ultimi 5 anni, ha partecipato a competizioni:

di rilievo provinciale = punti 0; di rilievo regionale = punti 1; di rilievo nazionale = punti 3; di rilievo internazionale = punti 5 (massimo assegnabile = **punti 9**).

I punti si sommano. Ad esempio, nel caso il concorrente abbia partecipato a competizioni (anche una sola) di rilievo regionale e nazionale i punti assegnati sarebbero 4.

Nel caso di *raggruppamento temporaneo*, si quantificano i punti di ogni singola associazione e/o società sportiva. Il punteggio maggiore, attribuito alla singola associazione/società sportiva che partecipa al raggruppamento, viene assegnato all'intero raggruppamento.

SUB C5: il concorrente, negli ultimi 5 anni, ha organizzato competizioni:

di rilievo provinciale = punti 1; di rilievo regionale = punti 3; di rilievo nazionale = punti 5; di rilievo internazionale = punti 7 (massimo assegnabile = **punti 16**).

I punti si sommano. Ad esempio, nel caso il concorrente abbia organizzato sia competizioni di rilievo regionale e che nazionale i punti assegnati sarebbero 8.

Nel caso di *raggruppamento temporaneo*, si quantificano i punti di ogni singola associazione e/o società sportiva. Il punteggio maggiore, attribuito alla singola associazione/società sportiva che partecipa al raggruppamento, viene assegnato all'intero raggruppamento.

SUB C6: l'organizzazione dispone, tra i propri iscritti/associati, di atleti di rango nazionale chiamati, anche se *una tantum*, nella rispettiva selezione nazionale (negli ultimi 5 anni):

1 punto per ogni atleta, **massimo 10 punti**.

Nel caso di *raggruppamento temporaneo* si sommano gli atleti di tutti i soggetti che lo compongono.

SUB C7: l'organizzazione dispone, tra i propri affiliati/iscritti, di tecnici o direttori sportivi qualificati e riconosciuti da attestati federali:

1 punto per ogni tecnico o direttore sportivo, **massimo 10 punti**.

Nel caso di *raggruppamento temporaneo* si sommano i tecnici di tutti i soggetti che lo compongono.

Graduatoria

Se la graduatoria formulata sulla base dei suddetti criteri individuerà un unico vincitore, la procedura sarà così conclusa.

Al contrario, qualora la selezione si concluda a pari merito tra due o più richiedenti, il responsabile del procedimento svolgerà un'ulteriore procedura comparativa richiedendo agli interessati la predisposizione di un **Progetto di gestione dell'impianto**, che verrà valutato da una commissione, appositamente costituita, sulla scorta di criteri predeterminati e resi pubblici.

Il responsabile del procedimento, in ogni caso, laddove lo scarto tra il primo ed il secondo classificato della prima graduatoria sia limitato a pochi punti (indicativamente 3-5 punti), a suo insindacabile giudizio potrà decidere di svolgere comunque la procedura comparativa di cui sopra, chiedendo ai due interessati la predisposizione del **Progetto di gestione dell'impianto**.

Manifestazione di interesse

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, depositando l'allegato **Modello 1 (anche via PEC) entro, e non oltre, le 12.00 di mercoledì 12 febbraio 2026.**

Nel caso di raggruppamento temporaneo di associazioni e/o società sportive, ogni componente deve predisporre e sottoscrivere il Modello 1.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, le associazioni/società sportive conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale esprime l'interesse e tratta con il Comune in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il mandato è conferito in forma di scrittura privata, senza particolari formalità.

Il mandato, nonché i diversi Modelli 1 dei componenti, sono inviati congiuntamente al Comune all'interno di un unico plico.

Si rammenta che, ferme le sanzioni anche penali per il rilascio di dichiarazioni false, qualora si dovesse accertare la non veridicità delle dichiarazioni, il concorrente sarà estromesso dalla graduatoria e la concessione assegnatagli revocata (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e smi).

Trattamento dei dati personali

A norma del d.lgs. 196/2003 e smi e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali dei richiedenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Municipio di Rodengo Saiano, 12 gennaio 2026

Il segretario comunale
(con firma digitale) Dottor Omar Gozzoli